



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO MOBILITA' E
RIGENERAZIONE URBANA

Determinazione Dirigenziale	
N. 59/ 12	di data 07/06/22

Oggetto: LEGGE 160/2019 E S.M. - PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A SVOLGERE SERVIZI DI MOBILITÀ IN SHARING A FLUSSO LIBERO CON MONOPATTINI ELETTRICI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRENTO A CUI ASSOCIARE IL LOGO DEL COMUNE DI TRENTO. INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE E ALTRI ATTI.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

richiamata la deliberazione giuntales 06.06.2022, n. 128, immediatamente eseguibile, le cui premesse si intendono qui integralmente richiamate, con cui è stato disposto di:

1. attivare, per le motivazioni espresse in premessa del provvedimento e in base al comma 75 ter dell'art 1 della legge n. 160/2019 e s.m., la nuova procedura per lo svolgimento del servizio di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini elettrici sul territorio del comune di Trento, con durata decorrente dalla data di avvio del medesimo, indicativamente a partire dal 1 settembre 2022, e comunque entro 15 giorni dalla stipula della Convenzione, a conclusione della procedura di affidamento, fino al 31 agosto 2024. Al termine di questo primo periodo di durata, il servizio potrà essere prorogato fino a due volte, fino al 31 agosto 2026 o fino al 31 agosto 2028, previa verifica dell'andamento del servizio medesimo;
2. approvare la cartografia relativa all'area in cui si estende il servizio in oggetto (con l'indicazione tra l'altro dei punti di sosta a tariffa agevolata, delle aree con limitazione di velocità, delle aree in cui la chiusura del noleggio non è ammessa, delle aree escluse dalla circolazione dei monopattini), come da elaborato "Allegato 01 – cartografia ambito di esercizio", Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
3. definire i seguenti elementi richiesti dall'art. 75 ter dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 e s.m.:
 - numero massimo licenze attivabili: due, secondo quanto precisato nelle premesse della deliberazione;
 - numero massimo dei dispositivi messi in circolazione: 500;
 - obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio, secondo quanto esposto in premessa del provvedimento;
 - modalità di sosta consentite: la sosta dei monopattini dovrà avvenire nel rispetto della normativa di settore prevista dalla Legge n. 160/2019. Come rappresentato nella citata cartografia sono state istituite alcune aree "a tariffa agevolata" dedicate alla sosta dei monopattini che potranno essere modificate, ricollocate, ridotte o aumentate in numero e dimensioni; sono state inoltre individuate alcune aree di particolare tutela, indicate nella cartografia come "aree in cui la chiusura del noleggio non è ammessa", meglio precisate

pagina 1/8

in premessa della deliberazione, in cui il noleggio non può essere concluso. L'amministrazione comunale si riserva, anche successivamente alla data di stipula della Convenzione, di individuare, all'interno dell'area di esercizio del servizio, ulteriori aree di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, urbanistico, paesaggistico, ecc., o parti di esse, in cui la chiusura del noleggio dei mezzi sarà vietata;

- eventuali limitazioni alla circolazione: la circolazione dei monopattini deve avvenire nel rispetto della normativa vigente ed in particolare secondo quanto previsto dal Codice della strada e dalla L. n. 160/2019 e s.m.. Il servizio di noleggio deve essere garantito nell'area denominata "ambito di esercizio monopattini a noleggio", così come rappresentato nella sopra citata cartografia con le esclusioni ivi riportate. In particolare nella cartografia sono identificate alcune aree, meglio precisate in premessa della deliberazione, definite come "aree escluse dalla circolazione dei monopattini" in cui non è ammessa la circolazione dei monopattini ma è comunque possibile la conduzione a mano del veicolo ed alcune aree, meglio precisate in premessa del provvedimento, definite come "aree con limitazione di velocità" in cui la circolazione è ammessa nel rispetto del limite di velocità per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica normativamente previsto per le aree pedonali, attualmente 6 km/h. L'Amministrazione comunale si riserva sin da subito, anche successivamente alla stipula della Convenzione, la facoltà di richiedere in qualsiasi momento l'esclusione dalla circolazione, o la limitazione di velocità, per singole strade o ambiti specifici per ragioni di tutela o di sicurezza stradale ulteriori a quelli previsti dalla cartografia; si riserva altresì di emanare ordinanze e/o provvedimenti di regolazione del traffico (tra cui anche la chiusura di strade e/o ciclabili) e/o della sosta comunque denominati;

4. rinviare a provvedimento dirigenziale del progetto mobilità e rigenerazione urbana l'indizione della nuova procedura per lo svolgimento del servizio;

5. dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

posto che l'attività di noleggio di dispositivi per la micromobilità elettrica non è identificabile come attività di servizio pubblico, in quanto il bisogno di spostarsi nel territorio cittadino mediante l'uso di monopattini elettrici è già adeguatamente soddisfatto dal mercato, quindi manca il presupposto fondamentale per l'assunzione del servizio pubblico. Al riguardo il Comune non eroga nemmeno alcun tipo di sovvenzione o contributo per lo svolgimento di detta attività. La necessità di regolazione dell'attività di noleggio di tali dispositivi sorge in ragione del possibile incremento di soggetti che spontaneamente erogano il servizio in modalità flusso libero (free floating), al fine di scongiurare impatti negativi sul sistema di circolazione stradale, sull'ordine e la sicurezza urbana nonché sull'uso del suolo pubblico, dovuti ad attività svolte in maniera pericolosa e disordinata. In tal senso la regolazione non ha la specifica finalità di garantire a tutti gli amministrati la possibilità di usufruire del servizio secondo i principi di imparzialità, universalità, continuità, trasparenza, ma di disciplinare il mercato per garantire che l'attività sia svolta nel rispetto delle esigenze di decoro e sicurezza urbana. La restrizione del mercato che tale regolazione necessariamente comporta (con conseguente mancata operatività dei meccanismi concorrenziali) richiede altresì l'adozione di una serie di accorgimenti volti ad assicurare che la scelta degli operatori da ammettere all'erogazione del servizio ricada su coloro che, non solo garantiscano uno standard minimo di qualità, ma che siano anche in grado di soddisfare maggiormente l'interesse pubblico e quello degli utenti di poter beneficiare del miglior servizio possibile;

atteso che sono stati predisposti lo schema di disciplinare per l'individuazione degli operatori economici interessati a svolgere il servizio di noleggio in oggetto e i suoi allegati, elaborati dallo scrivente Progetto mobilità e rigenerazione urbana, che regolano la procedura di selezione degli operatori, unitamente alle disposizioni di legge e regolamenti espressamente richiamati quale disciplina di riferimento della lex specialis, con particolare riguardo alla Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e s. m., al Regolamento di attuazione della citata L.P. n. 23/1990 e

s.m. approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg., al vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento, alla L.p. n. 2/2016 e al D.Lgs. n. 50/2016, limitatamente a quanto espressamente richiamato nel disciplinare stesso;

preso atto che lo schema di disciplinare riporta dettagliatamente tra l'altro i soggetti ammessi e i requisiti di partecipazione, le modalità e i termini di presentazione delle domande, le modalità per la richiesta di chiarimenti, le regole che presidiano lo svolgimento delle operazioni di gara, la procedura e criteri di selezione degli operatori, l'aggiudicazione, l'assegnazione del numero di monopattini agli operatori ammessi, la verifica dei requisiti e l'ulteriore documentazione richiesta e le modalità di pubblicazione;

ritenuto opportuno richiedere ai partecipanti alla gara la dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità necessari per dimostrare che il servizio sia svolto con la professionalità e la capacità necessaria come di seguito specificato:

1. requisiti generali:

- assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;
- assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.;

2. requisiti di idoneità professionale:

- a) essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
- b) essere in regola con tutte le autorizzazioni/legittimazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di cui al servizio richiesto;

3. requisiti di capacità tecnico-organizzativa:

- c) aver gestito negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare almeno n. 2 servizi analoghi al servizio di noleggio di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica in sharing a flusso libero presso comuni con almeno 100.000 abitanti. La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII del D.lgs. n. 50/2016. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici la comprova del requisito è fornita mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; in alternativa è possibile indicare puntualmente l'ufficio dell'Amministrazione ove è possibile acquisire d'ufficio i certificati. In caso di servizi prestati a favore di committenti privati la comprova del requisito è fornita mediante originale o copia autentica dei certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

ritenuto quindi di procedere alla selezione degli operatori economici interessati a svolgere i servizi di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini elettrici sul territorio del comune di Trento a cui associare il logo del Comune di Trento tramite procedura aperta ai sensi dell'art 60 del D.lgs. 50/2016 prevedendo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sulla presentazione della sola offerta tecnica, non rilevando spazio per la previsione di un'offerta economica, in relazione all'assenza di elementi suscettibili di valorizzazione sotto tale aspetto;

ritenuto opportuno prevedere la pubblicazione del disciplinare per 30 giorni, termine congruo rispetto alle esigenze di speditezza della procedura e al contempo compatibile con la possibilità per gli operatori economici di elaborare un'offerta adeguata;

rilevato che l'offerta tecnica verrà valutata in relazione agli elementi e sottoelementi di seguito riportati:

- elemento I dimensioni della flotta - massimo 6 punti
- elemento II soluzioni tecnologiche/organizzative in materia di sicurezza, manutenzione e

elemento III	controllo di efficienza dei mezzi - massimo 10 punti soluzioni tecnologiche con riferimento al controllo del rispetto da parte dell'utenza delle norme di circolazione e sosta sottoelemento III.a ambito di esercizio e aree escluse dalla circolazione - massimo 7 punti sottoelemento III.b aree con limitazione di velocità - massimo 7 punti sottoelemento III.c aree in cui la chiusura del noleggio non è ammessa - massimo 7 punti sottoelemento III.d divieto di sosta sui marciapiedi – massimo 8 punti
elemento IV	azioni di informazione e formazione dell'utenza e della cittadinanza - massimo 15 punti
elemento V	caratteristiche dei monopattini sottoelemento V.a sistema frenante – massimo 5 punti sottoelemento V.b assenza di cavi esterni – massimo 2 punti sottoelemento V.c peso del mezzo per garantire maggiore stabilità – massimo 4 punti Sottoelemento V.d resistenza alla foratura delle gomme su ruote – massimo 4 punti
elemento VI	meccanismi di incentivazione della sosta negli stalli individuati dal Comune – massimo 15 punti
elemento VII	tariffazione sottoelemento VII.a tariffazione al minuto – massimo 5 punti sottoelemento VII.b tariffazione allo sblocco – massimo 5 punti

per un punteggio massimo di 100 punti;

rilevato che l'articolazione degli elementi e l'attribuzione del relativo peso agli stessi è finalizzata a premiare con 84 punti su 100 le offerte che garantiranno elevati livelli di sicurezza (perseguendo la sicurezza dei mezzi, il rispetto delle norme di circolazione, la tutela degli altri utenti della strada, limitazioni alla velocità dei mezzi e azioni di informazione e formazione dell'utenza) e di decoro urbano (attraverso sistemi che favoriscono la sosta dei monopattini in luoghi prestabiliti evitando il rilascio dei mezzi in aree di particolare interesse); inoltre è finalizzata anche a premiare le offerte che prevederanno la massima copertura del servizio ed il minore costo del medesimo per l'utenza;

atteso che è prevista la riparametrazione del punteggio tecnico dei singoli elementi, che persegue l'obiettivo sopra enunciato della scelta di una proposta che assicuri all'amministrazione lo svolgimento di un servizio di qualità, permettendo di valorizzare il punteggio ottenuto dall'offerta con la migliore qualità tecnica assegnando il massimo peso con riferimento ad ogni singolo elemento dell'offerta tecnica;

atteso che in caso di pari merito la graduatoria verrà generata secondo i seguenti criteri di precedenza, nell'ordine:

1. maggior punteggio nell'Elemento III "Soluzioni tecnologiche con riferimento al controllo del rispetto, da parte dell'utenza, delle norme di circolazione e sosta" (calcolato come somma dei punteggi ottenuti nei sottoelementi III.a + III.b + III.c + III.d);
2. maggior punteggio nell'Elemento VI "Meccanismi di incentivazione della sosta negli stalli individuati dal Comune";

posto che una volta applicati i criteri di precedenza di cui sopra, in caso di ulteriori pari merito si procederà a sorteggio;

visto al riguardo il documento denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta tecnica" – allegato sub lettera c) del disciplinare di gara, elaborato dallo scrivente Servizio Progetto Mobilità e rigenerazione urbana, nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili;

atteso che la Commissione ha la facoltà di disporre motivatamente l'esclusione dalla gara nel caso in cui un'offerta sia ritenuta dalla stessa assolutamente inidonea al soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione e/o non conforme alle prescrizioni degli atti di gara;

atteso che, per garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa alla procedura in oggetto, è inserita nel disciplinare di gara la clausola che prevede la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche se perviene o è ammessa un'unica offerta, purché la stessa sia ritenuta dalla Commissione idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara;

atteso inoltre che nel disciplinare di gara è inserita una clausola che consente di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione per come risultante dagli atti di gara;

ricordato che il numero massimo di dispositivi che verranno messi in circolazione, così come definito nella deliberazione giuntale 06.06.2022, n. 128 è pari a 500;

precisato a tal proposito che gli operatori saranno ammessi sino alla concorrenza del numero massimo di 500 dispositivi, nell'ordine stabilito dalla graduatoria; la flotta di ogni singolo gestore deve essere composta da un numero minimo di 100 dispositivi fino ad un massimo di 250 dispositivi, come sarà indicato nell'offerta, su base mensile;

visto il documento denominato "Capitolato e suoi allegati", elaborato dallo scrivente Progetto Mobilità e rigenerazione urbana, che costituisce unitamente al presente provvedimento il progetto di contratto e che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra l'Amministrazione e l'operatore economico che si aggiudicherà il servizio, riportando tra l'altro i termini di avvio e conclusione del servizio, gli obblighi a carico del gestore, gli oneri a carico del gestore, la copertura assicurativa, la garanzia definitiva, i controlli e le verifiche che può svolgere il comune, le penali, i casi di risoluzione del contratto e di revoca del servizio, i costi del servizio;

precisato che al capitolato è allegata la cartografia relativa all'area in cui si estende il servizio in oggetto denominata "Allegato 01 – cartografia ambito di esercizio";

visto inoltre il documento denominato "schema di convenzione", elaborato dallo scrivente Progetto Mobilità e rigenerazione urbana, da sottoscrivere con i soggetti individuati per lo svolgimento del servizio in oggetto, che disciplina i rapporti obbligatori intercorrenti con l'amministrazione;

precisato che gli operatori dovranno avviare il servizio entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione, pena la risoluzione della medesima;

evidenziato inoltre che il Comune di Trento si riserva fin d'ora la facoltà di procedere alla sottoscrizione della convenzione anche in presenza di una sola domanda di partecipazione;

precisato che il servizio deve essere svolto con monopattini a propulsione prevalentemente elettrica aventi le caratteristiche di conformità corrispondenti alle norme vigenti inerenti a tali mezzi ed in particolare secondo quanto previsto dalla Legge n. 160/2019 e s.m.; qualora venissero modificate le norme in materia il gestore ha l'obbligo di aggiornare/sostituire i mezzi non più conformi;

rilevato che ogni operatore selezionato dovrà, prima della stipula della convenzione, trasmettere la documentazione comprovante la costituzione della garanzia definitiva nella misura di euro 25,00 per ogni dispositivo, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, con scadenza non inferiore a sei mesi oltre il periodo di servizio oggetto della domanda di partecipazione da reintegrarsi anche in caso di escussione parziale; l'importo della garanzia definitiva è da riferirsi al numero massimo, su base mensile, di dispositivi autorizzati. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, oltre che a garanzia del pagamento delle penalità eventualmente comminate;

ricordato che per lo svolgimento del servizio di noleggio gli operatori assumeranno in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del gestore stesso quanto dell'Amministrazione comunale e/o di terzi. L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali e condizioni:

- RCT all'importo di euro 5.000.000,00 inclusa la copertura dei danni alle strutture e dei danni subiti dagli utilizzatori del servizio;

- polizza all'importo di euro 5.000.000,00 per sinistro, per la responsabilità civile personale del conducente;

ritenuto quindi di procedere all'approvazione dello schema di disciplinare, comprensivo dei relativi allegati, del capitolato (comprensivo della citata cartografia) e dello schema di convenzione relativi al servizio di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini elettrici sul territorio del comune di Trento;

precisato che la formalizzazione della proroga della convenzione fino al 31 agosto 2026 o fino al 31 agosto 2028 avverrà mediante comunicazione via pec al gestore del servizio;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199 immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L. 27.12.2019 n. 160 e s.m.;
- il Decreto sindacale di data 30.12.2020 prot. n. 306185 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- la propria nota istruttoria di data 31.05.2022 prot. n. 154209;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

pagina 6/8

1. di indire una procedura di gara aperta prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, basata sulla presentazione della sola offerta tecnica per l'individuazione di operatori economici interessati a svolgere i servizi di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini elettrici sul territorio del comune di Trento a cui associare il logo del Comune di Trento nel rispetto di quanto stabilito nel presente atto e nella deliberazione della Giunta comunale 06.06.2022, n. 128, immediatamente eseguibile;
2. di approvare lo schema di disciplinare di gara ed i suoi allegati per l'individuazione di operatori economici interessati a svolgere i servizi di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini elettrici sul territorio del comune di Trento a cui associare il logo del Comune di Trento, disciplinare redatto dal Progetto mobilità e rigenerazione urbana, dando mandato allo stesso di modificarlo con gli elementi di dettaglio non ancora definiti o con le integrazioni rese necessarie da eventuali disposizioni normative sopravvenute;
3. di precisare che il disciplinare di cui al punto precedente è tra l'altro comprensivo del documento denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta tecnica" – allegato sub lettera c), nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili;
4. di approvare l'elaborato denominato "Capitolato e suoi allegati" redatto per la procedura in oggetto dallo scrivente Progetto, che contiene unitamente al presente provvedimento le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra l'Amministrazione e gli operatori economici che saranno individuati per la gestione del servizio in oggetto, nonché le prescrizioni minime inderogabili sia in sede di gara sia nell'esecuzione dei contratti;
5. di approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere con i soggetti individuati per lo svolgimento del servizio in oggetto, che disciplina i rapporti obbligatori intercorrenti con l'amministrazione;
6. di subordinare il perfezionamento del rapporto con gli operatori economici individuati per lo svolgimento del servizio in oggetto alla stipulazione dei relativi contratti nella forma dell'atto pubblico informatico, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune di Trento a completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il soggetto aggiudicatario;
7. di dare atto che la formalizzazione della proroga della convenzione fino al 31 agosto 2026 o fino al 31 agosto 2028 avverrà mediante comunicazione via pec al gestore del servizio;
8. di indicare quale responsabile della gestione della convenzione, ai sensi degli articoli 7 bis, comma 3, lettera g) e 12 del Regolamento per la disciplina dei contratti il sottoscritto Dirigente del Progetto mobilità e rigenerazione urbana;
9. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento per la disciplina dei contratti provvederà alla stipulazione dell'atto convenzionale di cui sopra, il sottoscritto Dirigente del Progetto mobilità e rigenerazione urbana.

Allegati in formato elettronico
//

Allegati in formato cartaceo
//

Il Dirigente del Servizio
ing. Giuliano Franzoi

Trento, addì 07/06/22

pagina 8/8

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO MOBILITA' E
RIGENERAZIONE URBANA

Determinazione Dirigenziale	
N. 59/ 12	di data 07/06/22

Oggetto: LEGGE 160/2019 E S.M. - PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A SVOLGERE SERVIZI DI MOBILITÀ IN SHARING A FLUSSO LIBERO CON MONOPATTINI ELETTRICI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRENTO A CUI ASSOCIARE IL LOGO DEL COMUNE DI TRENTO. INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE E ALTRI ATTI.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 8 giugno 2022